

REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale

**Il Sistema di
Validazione e Certificazione delle Competenze
della Regione Puglia**

BOZZA

20 gennaio 2016

INDICE

PREMESSA

CAPITOLO 1 – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

CAPITOLO 2 - LA VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN REGIONE PUGLIA: UNA SCELTA E UN IMPEGNO

CAPITOLO 3 - GLI ASPETTI GENERALI DEL SISTEMA

CAPITOLO 4 – L’ACCESSO AL SERVIZIO

CAPITOLO 5 – L’INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE

CAPITOLO 6 – LA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

CAPITOLO 7 –LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

7.1 La Certificazione per l’acquisizione del certificato di competenza

7.2 La Certificazione per l’acquisizione del certificato di qualifica

CAPITOLO 8 – I RUOLI PREVISTI

8.1 Esperto di Validazione e Certificazione

8.2 Esperto di Settore/ Figura Professionale

CAPITOLO 9- GLI ATTESTATI RILASCIATI

CAPITOLO 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

GLOSSARIO

PREMESSA

La Regione Puglia istituisce il proprio Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC) e lo articola secondo le caratteristiche descritte nel presente documento.

Il Sistema si colloca nell'ambito del Sistema Regionale delle Competenze (DGR2273/12) e si pone in continuità con gli strumenti e le procedure adottate negli ultimi anni.

In particolare, il Sistema assume come riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) all'interno del quale sono comprese le Figure Professionali che costituiscono riferimento per le azioni di identificazione e valutazione delle competenze che il Sistema prevede.

Il SVCC è definito in coerenza con le norme nazionali vigenti in materia, condizione che rende possibile la spendibilità sovraregionale degli attestati acquisiti, e secondo i principi contenuti nelle Raccomandazioni del Consiglio e del Parlamento Europeo in relazione alle competenze, alle qualifiche e all'apprendimento.

Data la rilevanza che i riferimenti normativi hanno assunto nella definizione del Sistema, vengono riportati.

L'articolazione del Sistema riflette quanto definito nel Decreto Ministeriale che ha fatto seguito all'intesa siglata dalle Regioni.

Nelle pagine che seguono, dopo una descrizione degli aspetti caratterizzanti il Sistema (cap. 2), si procede alla presentazione dei diversi servizi in cui questo si articola, con indicazioni delle finalità di ciascuno, delle principali attività in cui si concretizza, dei ruoli, degli strumenti e degli attestati rilasciati (capp. da 3 a 9).

CAPITOLO 1 – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Regione Puglia definisce il proprio *Sistema di Validazione e Certificazione delle competenze* a partire da quanto definito dalle disposizioni comunitarie, dalle norme e dagli accordi nazionali e interregionali e da quanto finora sviluppato dalla Regione in questa materia.

Si riportano di seguito i principali riferimenti assunti.

Riferimenti comunitari:

Decisione relativa al “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)” del 15 dicembre 2004;

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012, relativa alla convalida dell'apprendimento non formale e informale – 2012/C 398/01;

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009.

Riferimenti nazionali

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Intesa del 22.1.15 sullo schema di decreto interministeriale (MIps-Miur) concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento al livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;

Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante “Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183” e successive modificazioni;

Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;

Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Decreto dell'11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011;

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, che istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni;

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”.

Riferimenti regionali

DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;

DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico” e DD n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP”;

DGR n. 2472 del 17 dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi della qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare” e DD n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi sperimentali”;

DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;

DD 854/13 “Approvazione dello schema di Libretto Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione”.

CAPITOLO 2 – LA VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN REGIONE PUGLIA: UNA SCELTA E UN IMPEGNO

La Regione Puglia colloca la propria scelta relativa alla validazione e certificazione delle competenze nel quadro della Strategia Europea 2020, facendo proprio l'obiettivo di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso lo sviluppo e la diffusione nel sistema produttivo di competenze professionali ampie, nuove e innovative.

Lo sviluppo e la diffusione delle competenze costituiscono infatti uno strumento per sostenere sia la competitività delle imprese in un mercato globalizzato e caratterizzato da elevati tassi di innovazione, che la capacità del singolo di costruirsi le condizioni per un'occupazione stabile e qualificata, in un mercato del lavoro sempre più flessibile, in cui un'occupazione che varia di forma, di contenuto e di durata richiede sempre più competenze, identità e riconoscimento.

Il lifelong e lifewide learning costituisce un fattore strategico per la competitività delle imprese e per l'occupabilità delle persone e la valorizzazione delle competenze comunque acquisite rappresenta una delle sfide più importanti che i sistemi di istruzione, formazione e lavoro sono stati chiamati ad affrontare negli ultimi anni, configurandosi:

- sia come esigenza sociale di non disperdere e di valorizzare adeguatamente un patrimonio di saperi che appartiene alle persone, alle imprese, alle organizzazioni, alla comunità,
- che come una forma di diritto delle persone a capitalizzare e spendere le proprie competenze professionali, indipendentemente dalle modalità con cui sono state acquisite e sviluppate, in relazione ai diversi sistemi di istruzione e formazione, al sistema dei servizi per il lavoro ed al sistema delle imprese.

La validazione e certificazione delle competenze acquisite dalle persone, in una prospettiva di lifelong e lifewide learning, consente di promuovere:

- ✓ la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalle persone nella loro storia di vita, di studio e di lavoro, nel rispetto delle attitudini e delle scelte individuali;
- ✓ la costruzione di percorsi di sviluppo delle competenze personalizzati, che consentono alle persone di collocarsi nei diversi sistemi - del lavoro, dell'istruzione e della formazione - secondo i propri bisogni e avendo riconosciuti gli apprendimenti acquisiti nei diversi contesti;
- ✓ la motivazione all'apprendimento permanente, in particolare per le persone socialmente ed economicamente più svantaggiate o meno qualificate;
- ✓ il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, a livello regionale, nazionale ed europeo, delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, non formali e informali;
- ✓ il miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro ed il rafforzamento del lavoratore nel quadro dei percorsi e delle transizioni professionali future, specie in situazioni di crisi e in un mercato del lavoro sempre più frammentato;
- ✓ il rafforzamento della competitività del sistema produttivo e delle strategie per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la partecipazione attiva e consapevole delle persone nella società e nel lavoro, l'autorealizzazione e la coesione sociale;

- ✓ lo sviluppo di una cultura delle competenze e di un linguaggio comune tra i soggetti interessati, anche in una prospettiva di integrazione e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare.

È in questo quadro che si colloca la Regione Puglia, il cui impegno a sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze professionali delle persone trova nel Sistema di Validazione e Certificazione un ulteriore passo di sviluppo.

Il Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia intende rispondere alle esigenze delle persone che:

- si presentano sul mercato del lavoro con fisionomie professionali ed esperienziali differenti e che possono veder valorizzate le competenze acquisite attraverso i diversi e individuali percorsi lavorativi e/o informali e/o di apprendimento formale;
- partecipano a percorsi formativi, alla conclusione dei quali possono conseguire attestazioni che riportano le competenze apprese.

Il Sistema persegue l'obiettivo di mettere in trasparenza e valorizzare tutte le competenze che costituiscono patrimonio delle persone, indipendentemente dalla modalità di acquisizione e dai percorsi seguiti, al fine di rafforzarne l'occupabilità e la crescita professionale.

Perché questo obiettivo sia raggiunto è previsto l'utilizzo di dispositivi che, garantendo la correttezza e il rigore metodologico di ogni operazione, consentano il rilascio di attestazioni con caratteristiche di obiettività, qualità, trasparenza e leggibilità.

Per questa ragione il Sistema delineato si caratterizza per:

- lo sviluppo di procedure di valutazione delle competenze trasparenti e codificate,
- l'utilizzo di strumenti tecnici rigorosi a supporto della realizzazione delle diverse attività,
- il ruolo esercitato da risorse professionali selezionate, formate ed inserite in elenchi regionali.

In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs 13/13, che definisce elementi e principi di riferimento del sistema nazionale di validazione e certificazione delle competenze, e dal successivo Decreto Ministeriale¹, che ne delinea il quadro attuativo, il Sistema di Validazione e Certificazione della Regione Puglia contempla le esigenze di:

- standardizzazione, che si concretizza nel riferimento agli standard professionali relativi alle qualificazioni professionali regionali (Repertorio Regionale delle Figure Professionali) ed al quadro nazionale ed europeo di riferimento;
- riconoscimento, che si concretizza in un dispositivo in grado di identificare e attestare lo specifico insieme di competenze acquisite da ciascun individuo, attraverso la messa a disposizione di servizi che operano con attenzione alla singola persona, alle sue condizioni e alle sue esigenze;

¹ **Decreto MLPS 30 giugno 2015** . Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

- correttezza ed equità, che si concretizza nella verifica del possesso di competenze secondo procedure definite, trasparenti e codificate, in grado di attuare una adeguata valutazione delle competenze possedute dalla persona.

Sulla base di questi orientamenti progettuali sono state definite le caratteristiche del Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle competenze descritto nelle pagine seguenti.

CAPITOLO 3- GLI ASPETTI GENERALI DEL SISTEMA

La Regione Puglia definisce il proprio *Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze* in coerenza con le politiche di sviluppo dei servizi per il lavoro e dell'offerta formativa delineate nelle norme e nei documenti di programmazione.

Il Sistema recepisce i contenuti delle norme nazionali che regolano questa materia con particolare riferimento al D.M. 30/6/2015.

Finalità e contenuti

Il Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP) è finalizzato a consentire a tutte le persone, interessate e in possesso di requisiti definiti, di vedere riconosciute le competenze che hanno acquisito nei diversi contesti di apprendimento e cioè attraverso l'esperienza formativa, l'attività lavorativa, l'esperienza condotta nei contesti del volontariato, nella vita sociale e privata.

Il SVCC-RP

- si concretizza attraverso un processo integrato che prevede sia la validazione che la certificazione delle competenze;
- costituisce un “*servizio alla persona*” disciplinato e regolamentato dalla Regione e progettato a partire dalle caratteristiche e dai bisogni delle persone a cui il servizio è destinato.

Coerentemente con quanto definito dalle norme nazionali, le competenze oggetto di individuazione, validazione e certificazione sono riferite a Figure Professionali codificate nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) e attraverso di esso associate al “Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali” di cui al D.M. n. 30/2015.

Nell'ambito del presente dispositivo

- sono oggetto di individuazione e validazione le conoscenze e le capacità costitutive delle Unità di Competenza/AdA delle figure comprese nel RRFP;
- sono oggetto di certificazione le Unità di Competenza/AdA delle figure comprese nel RRFP. La certificazione può riguardare singole Unità di competenze/AdA di una Figura Professionale o l'intera Figura Professionale.

Destinatari

Il SVCC-RP è rivolto a persone che hanno acquisito competenze nell'ambito di diversi contesti di apprendimento, così come definiti nelle norme nazionali e cioè:

- contesti di *apprendimento non formale*: ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi (esclusi quelli deputati allo sviluppo di apprendimenti formali), anche del volontariato, del servizio civile nazionale, del privato sociale e nelle imprese. L'apprendimento è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona;
- contesti di *apprendimento informali*: contesti di lavoro, familiare e del tempo libero, nei quali le persone svolgono attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni

che in essa hanno luogo. L'apprendimento si sviluppa anche a prescindere da una scelta intenzionale”;

- contesti di *apprendimento formale* quando questo si esplicita in attività formative finalizzate al rilascio di Certificati di Competenze/Qualifica riferiti a figure del RRFP.

In particolare il SVCC-RP è rivolto a persone interessate alla fruizione dei servizi e nella condizione di:

- “lavoratori “occupati, disoccupati, inoccupati” che possiedono un’esperienza maturata in contesti lavorativi, professionali e formativi e in contesti di vita sociale e individuale;
- “iscritti ad un percorso formativo” che preveda in esito il rilascio di un attestato;
- persone che partecipano ad esperienze normativamente definite che prevedono lo sviluppo di competenze (a titolo meramente esemplificativo: tirocinio, apprendistato, progetti di servizio civile).

L’espressione di un interesse e la presenza di esperienza e/o la partecipazione a un percorso formativo costituiscono requisiti per la partecipazione al Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze.

Standard professionali di riferimento

Le competenze che il SVCC-RP assume a riferimento come standard professionali sono quelle previste dal Repertorio Regionale delle Figure Professionali (DGR n. 327 del 26 03 2013 e AD n.1277, e ss.mm.ii.).

La Regione si riserva di modificare/integrare tali standard in relazione alle esigenze derivanti dal processo di correlazione al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, secondo quanto previsto dalle norme nazionali.

Soggetti attuatori

I Soggetti Attuatori del Sistema di Validazione e Certificazione delle competenze sono, in qualità di *Soggetti titolati*:

- Organismi accreditati per i servizi per il lavoro, nel caso in cui il servizio sia rivolto a persone occupate, disoccupate, inoccupate e per le persone che acquisiscono competenze attraverso esperienze normativamente definite;
- Soggetti che attuano percorsi formativi riferiti agli standard professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, per le persone che partecipano ad un percorso formativo realizzato dallo stesso Soggetto;

Tali soggetti agiscono in base alle disposizioni emanate dall’Amministrazione Regionale che costituisce il *Soggetto titolare* della regolamentazione del Sistema.

La Regione potrà individuare, a fronte di particolari esigenze o a seguito dell’evoluzione che potranno subire le strutture individuate, soggetti ulteriori che verranno autorizzati a svolgere i servizi anche in forma temporanea.

Requisito essenziale per l'attivazione del SVCC-RP è disporre di un *Esperto della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)*.

Potranno essere definiti ulteriori requisiti, nell'intento di assicurare la qualità del Sistema.

I Servizi del SVCC-RP

Il SVCC-RP è articolato nei seguenti servizi:

- *Individuazione delle competenze*
- *Validazione delle competenze;*
- *Certificazione delle competenze*

Questi si sviluppano con modalità specifiche a seconda dei destinatari del Sistema, delle loro caratteristiche e dei loro bisogni.

Il processo di Individuazione e Validazione si avvia con una fase di accoglienza finalizzata a favorire l'accesso e l'orientamento.

Ruoli previsti

Per l'attuazione del Sistema sono previsti i seguenti ruoli, che attuano le funzioni previste dalla norma nazionale:

- *l'Esperto della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC):* è il responsabile tecnico-metodologico (svolge le funzioni di *Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze* e di *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative*. Nell'ambito del processo di erogazione del Servizio, tali funzioni possono essere svolte dallo stesso soggetto o da soggetti diversi);
- *l'Esperto di Settore/ Figura Professionale (ESFP):* rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali regionali raggruppate e collocate in settori professionali (svolge la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*).

Possono esercitare questi ruoli persone in possesso dei requisiti definiti dalla Regione e che hanno partecipato ad attività formative.

Gli esperti individuati e formati vengono inseriti in "elenchi regionali" dedicati periodicamente aggiornati.

Ruolo chiave del sistema è l'Esperto della Validazione e Certificazione delle Competenze che è responsabile della correttezza del processo di individuazione e validazione e per la procedura di certificazione delle competenze qualora questa si realizzi attraverso un colloquio tecnico.

Qualora la certificazione si realizzi attraverso una prova d'esame, la Regione designerà un proprio funzionario quale responsabile della rispondenza dei lavori della Commissione d'esame alla procedura delineata.

A quelli individuati, nelle diverse attività possono essere affiancati ulteriori ruoli, con l'obiettivo di qualificare le attività di servizio e di valutazione previste. Tali ruoli, le relative

caratteristiche e le attività da essi svolte potranno essere precisati nei diversi ambiti di applicazione e saranno oggetto di validazione nelle opportune sedi istituzionali.

I ruoli impegnati nello svolgimento delle funzioni previste per l'attuazione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze operano in un quadro di *collegialità* e si caratterizzano per il rispetto dei seguenti requisiti:

- *terzietà* rispetto al processo di sviluppo delle competenze oggetto di accertamento e valutazione;
- *competenza* rispetto al processo di valutazione e/o alle competenze oggetto di accertamento e valutazione;
- *indipendenza* rispetto a forme di condizionamento o pregiudizio nella formulazione delle valutazioni.

Attestati rilasciati

Gli attestati previsti dal SVCC-RP sono:

- *Certificato di Qualifica Professionale*: certifica il possesso dell'insieme delle capacità/abilità e conoscenze corrispondenti a tutte le Unità di Competenza/AdA di una Figura Professionale regionale. È conseguito in esito al positivo superamento di un esame;
- *Certificato di Competenze*: certifica il possesso di tutte le capacità/abilità e conoscenze corrispondenti ad una o più Unità di Competenza/AdA di una Figura Professionale regionale. È conseguito in esito al positivo superamento di un colloquio tecnico;
- *Documento di validazione delle competenze*: attesta il possesso, in base a quanto documentato dalle evidenze raccolte, di capacità/abilità e conoscenze, correlate ad una o più Unità di Competenza/AdA di una Figura Professionale regionale. È conseguito in esito alla positiva valutazione di evidenze prodotte;
- *Dichiarazione degli apprendimenti*: attesta il possesso di capacità/abilità e conoscenze correlate ad una o più Unità di Competenza/AdA di una Figura Professionale regionale. È conseguito in esito al positivo superamento delle verifiche di apprendimento nell'ambito di percorsi formativi;

Ciascun attestato può presentare propri allegati che riportano ulteriori informazioni utili a mettere in trasparenza modi e ambiti di acquisizione e valutazione delle capacità e conoscenze acquisite.

A seguito di ciascun servizio del Sistema è di norma rilasciato il documento che esplicita quanto prodotto nel servizio stesso.

La compilazione di documenti e attestati e la relativa registrazione avviene a cura della struttura certificante che procede anche alla registrazione degli attestati rilasciati all'interno di un Registro regionale dedicato.

Tracciatura e registrazione

I documenti previsti dal SVCC-RP sono tracciati nel Sistema Informativo della Regione.

I documenti in esito ai diversi servizi del sistema, quando conclusivi del servizio, sono registrati nello Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore).

Potranno quindi essere registrati:

- *il Certificato di Qualifica Professionale;*
- *il Certificato di Competenze;*
- *il Documento di validazione delle competenze;*
- *il “Documento di trasparenza”*
- *la “Dichiarazione di apprendimenti”*

Qualora il Libretto Formativo e/o il Fascicolo elettronico del lavoratore non fosse già in possesso della persona, verrà predisposto appositamente.

CAPITOLO 4 - L'ACCESSO AL SERVIZIO

Il processo di Individuazione e Validazione delle Competenze prevede attività preliminari di “Accesso-Accoglienza”.

Queste possono costituire una fase a sé o essere svolte contestualmente al Servizio di “Individuazione delle competenze”.

Hanno l'obiettivo di mettere le persone in condizione di partecipare consapevolmente al Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze.

Le attività che si realizzano sono finalizzate a:

- informare le persone sul significato e l'articolazione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (servizi, accertamenti, ruoli coinvolti, attestati rilasciabili);
- comunicare modalità, tempi e impegni previsti.
- verificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione della persona al Servizio;
- acquisire la domanda da parte di coloro che risultano interessati e in possesso dei requisiti previsti.

Le informazioni sono fornite da personale del Soggetto Attuatore e/o dall'Esperto di Validazione e Certificazione delle competenze con le modalità ritenute più opportune (in forma scritta od orale, attraverso incontri individuali o di gruppo, da svolgersi in presenza o attraverso l'utilizzo di piattaforme web).

Al momento dell'Accesso al servizio è prevista la sottoscrizione di una domanda di partecipazione al Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze che viene conservata dal soggetto attuatore e registrata nel sistema informativo in uso.

Le persone che si rivolgono agli Organismi accreditati per i servizi per il lavoro:

- nel caso in cui siano “occupati” o partecipino ad una esperienza normativamente definita, accedono sottoscrivendo un'apposita domanda;
- nel caso in cui siano “inoccupati o disoccupati”, sottoscrivono la domanda di partecipazione al servizio nel momento in cui sottoscrivono il “Patto di Servizio” secondo le disposizioni vigenti. La fruizione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze costituisce una “misura di politica attiva del lavoro” e rientra tra i servizi oggetto del “Patto”.

In sede di acquisizione della domanda è possibile, laddove lo si ritenga opportuno, raccogliere eventuale documentazione (curriculum vitae, dichiarazioni di esperienze professionali, attestati formativi, ecc.) di cui la persona sia già in possesso.

Quando il presente sistema si applica nell'ambito della Formazione Professionale, per persone che partecipano ad un percorso di formazione che prevede in esito il rilascio di un

certificato di Qualifica, l'accesso al servizio avviene sottoscrivendo una specifica domanda al momento dell'iscrizione al corso o in fase di avvio del corso stesso.

La domanda sottoscritta viene registrata nel sistema informativo in uso.

CAPITOLO 5 - L'INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE

Questo servizio, con cui prende avvio il processo di Individuazione e Validazione delle Competenze, è finalizzata a supportare la persona nella identificazione, produzione e raccolta delle evidenze che testimonino le competenze acquisite.

Prevede la produzione e la raccolta di evidenze.

Le “evidenze” sono intese come “prove” che documentano le capacità e le conoscenze acquisite in percorsi di apprendimento formale-non formale-informale, correlabili agli standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

Le evidenze considerate sono correlabili agli standard professionali delle Figure Professionali regionali attraverso indicatori attinenti le relative performance di riferimento.

Le evidenze relative a competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali sono costituite da documentazioni “formali”, “output prodotti”, “evidenze di azione” e documenti relativi agli esiti della formazione a cui la persona ha partecipato.

Contestualmente alla raccolta delle evidenze, possono essere raccolti ulteriori elementi informativi caratterizzanti le esperienze di apprendimento della persona.

Nel servizio di Individuazione delle competenze il ruolo del SVCC impegnato è l'*Esperto della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)*.

L'EVCC che avvia il servizio nei confronti della persona, costituisce per questa il riferimento professionale permanente e ha la responsabilità dell'intero processo.

Le principali attività che si realizzano consistono nella Identificazione delle competenze, nella Raccolta delle evidenze e nella relativa Registrazione nel “Documento di trasparenza”.

La registrazione avviene con il supporto dei sistemi informativi in uso.

Qualora la realizzazione di questo servizio ponesse in evidenza l'impossibilità per la persona di produrre le evidenze per l'inadeguatezza delle competenze possedute, il servizio avrà termine.

In questo caso l'EVCC, informata la persona circa gli esiti procederà ad orientarla verso altri servizi/attività.

Nel caso in cui, invece, le evidenze registrate consentano la prosecuzione del Servizio con l'accesso, per la persona, al successivo servizio di Validazione, l'EVCC procederà a individuare, all'interno di un elenco regionale specificamente predisposto, l'Esperto di Settore/ Figura Professionale (ESFP) che parteciperà al servizio successivo.

Strumenti previsti

- ➔ il “Documento di trasparenza”

Il Documento di trasparenza contiene, quali elementi minimi, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla persona:

- le competenze (AdA/UC e relative conoscenze e capacità/abilità) che costituiscono lo standard professionale di riferimento,
- la registrazione delle evidenze raccolte a documentazione delle competenze individuate

È firmato dalla persona interessata e dall'EVCC.

Documento rilasciato

Alla persona che ha completato l'Individuazione viene rilasciato il "*Documento di trasparenza*".

Ha valore di *parte prima*.

Nel caso in cui la persona interrompa la partecipazione al servizio al termine di questo processo, i contenuti del "Documento di trasparenza" sono registrati nello Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore).

Nel caso in cui la persona proceda direttamente al servizio di Validazione, il Documento di trasparenza può essere trattenuto dal Soggetto Attuatore.

Nel caso di persone che partecipano ad un percorso di formazione che prevede in esito il rilascio di un certificato di Competenze/Qualifica, le evidenze sono costituite dagli esiti delle valutazioni realizzate. Le attività finalizzate alla loro identificazione e gli strumenti da utilizzare saranno definiti nel rispetto della specificità che tale contesto di applicazione presenta.

CAPITOLO 6 - LA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Il servizio di “*Validazione delle competenze*” è finalizzato ad attestare, attraverso la valutazione di evidenze, il possesso di capacità/abilità e conoscenze riferite agli standard professionali delle Figure del RRFP.

Riguarda le competenze acquisite nei contesti **non formali e informali** e prevede il rilascio del *Documento di validazione*.

Il Sistema di SVCC può concludersi con questo servizio e quindi con il rilascio di questo documento, o può proseguire con l’accesso alla procedura di Certificazione.

Perché le competenze siano validate è necessario che siano valutate positivamente le evidenze precedentemente raccolte.

Le evidenze sono valutate in base ai criteri di:

- *validità*: le evidenze sono consistenti, significative e rilevanti rispetto alle capacità e conoscenze di una o più Unità di Competenza/AdA;
- *pertinenza*: le evidenze sono correlabili alle capacità e conoscenze di una o più Unità di Competenza/AdA;
- *correttezza*: le evidenze sono documentate secondo le caratteristiche richieste e definite (ad esempio: attestati, dichiarazioni, testimonianze firmati dal soggetto che la rilascia).

Le principali attività che si realizzano in questo servizio consistono nell’analisi delle evidenze precedentemente raccolte, nella valutazione di queste evidenze, nella formalizzazione degli esiti della valutazione in un apposito documento (“Valutazione delle Evidenze”).

In base agli esiti della valutazione viene rilasciato o meno il “Documento di validazione”.

Le attività vengono realizzate dall’Esperto della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) con la collaborazione dell’Esperto di Settore/Figura professionale (ESFP).

Al termine del processo l’EVCC procederà a informare la persona dei risultati della valutazione, del conseguimento o meno del “Documento di Validazione” e delle modalità per accedere al servizio di certificazione.

Nel caso non si riscontrassero le condizioni per il rilascio del Documento di validazione e/o per l’accesso al servizio di Certificazione, lo stesso EVCC fornirà informazioni utili ad orientare la persona verso altri servizi/attività.

Strumenti previsti:

- ☉ Il “*documento di Valutazione delle Evidenze*”

Il documento di Valutazione delle Evidenze contiene, quali elementi minimi, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla persona:

- le competenze (AdA/UC e relative conoscenze e capacità/abilità del RRFP) che costituiscono lo standard professionale di riferimento,
- le valutazioni relative alle evidenze raccolte e registrate nel Documento di trasparenza,
- l'indicazione delle conoscenze, capacità/abilità e competenze validate in esito alla valutazione realizzata.

È firmato dall'EVCC e dall'ESFP.

Documento rilasciato

Al termine di questo servizio si rilascia il *Documento di validazione*. Ha valore *di parte seconda*.

Nel caso in cui la persona interrompa la partecipazione al servizio al termine della Validazione, il Documento di validazione è registrato nello Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore).

Nel contesto del *formale* la corrispondente attestazione è la "*Dichiarazione di apprendimenti*", rilasciata dal soggetto attuatore dell'intervento formativo. Condizioni e modalità di rilascio saranno definite nel rispetto della specificità che tale contesto di applicazione presenta.

La Dichiarazione di apprendimenti attesta il conseguimento degli obiettivi di apprendimento di un percorso formativo espressi in termini di conoscenze e capacità/abilità correlate ad una o più Unità di Competenza/AdA di una Figura Professionale regionale.

È conseguita in esito al superamento delle relative prove di valutazione.

CAPITOLO 7 - LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La procedura di “*Certificazione delle competenze*” è finalizzata a certificare, attraverso colloquio tecnico o esame, il possesso di competenze, capacità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di una o più Unità di Competenza/AdA di una Figura Professionale regionale.

Riguarda le competenze acquisite nei contesti formali, non formali e informali e prevede, nel caso in cui la valutazione abbia esito positivo, il rilascio del “Certificato di Competenze” o del “Certificato di Qualifica”, a seconda che le conoscenze e capacità/abilità accertate corrispondano a una o più Unità di Competenza/AdA o all’intera Figura Professionale.

La procedura si svolge con modalità differenti in funzione dell’oggetto specifico della certificazione:

- tramite colloquio tecnico, quando si tratta di verificare il possesso di capacità/abilità e conoscenze corrispondenti ad una o più Unità di Competenza/AdA di una Figura Professionale regionale.

Prevede, in caso di esito positivo, il rilascio del “Certificato di Competenze”;

- tramite esame, quando si tratta di verificare il possesso delle capacità/abilità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di tutte le Unità di Competenza/AdA una Figura Professionale regionale.

Prevede, in caso di esito positivo, il rilascio del “Certificato di Qualifica Professionale”.

Nel caso in cui l’esame sia superato solo per alcune Unità di Competenza/AdA della Figura Professionale può essere rilasciato il Certificato di Competenze.

In entrambe le tipologie di accertamento le attività valutative fanno riferimento agli standard professionali delle Figure Professionali regionali attraverso indicatori attinenti le relative performance di riferimento.

La Regione definirà i requisiti per l’accesso al colloquio tecnico e all’esame nell’ambito dei diversi contesti di apprendimento nei quali trova applicazione il servizio di Certificazione.

7.1 La certificazione per l’acquisizione del Certificato di Competenze

Il Certificato di Competenze si acquisisce a seguito di un colloquio tecnico nel quale sia stato accertato che la persona possiede tutte le conoscenze e le capacità/abilità di una o più Unità di Competenza/AdA.

Durante il colloquio si esplorano e si esaminano le attività e le esperienze sviluppate nell’ambito di percorsi formativi e/o professionali.

Il colloquio tecnico si svolge a livello individuale e viene preliminarmente progettato dagli esperti coinvolti, i quali ne definiscono criteri, modalità e strumenti di valutazione.

Il colloquio può essere integrato da una prova.

Il colloquio tecnico è realizzato dall'Esperto della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) e dall'Esperto di Settore/Figura professionale (ESFP).

Le principali attività che si realizzano in questa procedura consistono nella progettazione e realizzazione del colloquio, nella valutazione dei suoi esiti e nella relativa formalizzazione di tale valutazione in un apposito documento ("documento di Valutazione delle Competenze"). Al termine del colloquio tecnico, l'EVCC comunica l'esito della valutazione alla persona.

Strumenti previsti

➤ il "*documento di Valutazione delle Competenze*".

Il Documento di Valutazione delle Competenze contiene, quali elementi minimi, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla persona:

- le competenze (AdA/UC e relative conoscenze e capacità/abilità) che costituiscono lo standard professionale di riferimento,
- le informazioni relative a luogo e data di svolgimento del Colloquio tecnico realizzato,
- l'indicazione delle competenze certificate in esito alla valutazione realizzata.

È firmato dall'EVCC e dall'ESFP.

Documento rilasciato

Al termine di questo servizio viene rilasciato il *Certificato di competenze*.

Ha valore *di parte terza*.

Il Certificato è registrato nel nullo Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore).

7.2 La Certificazione per l'acquisizione del Certificato di Qualifica

Il Certificato di "Qualifica" si acquisisce a seguito di un esame nel quale sia stato accertato che la persona possiede l'insieme delle conoscenze e capacità/abilità di tutte le Unità di Competenza/AdA costitutive una Figura Professionale presente nel RRFP.

A tal fine, l'esame è costituito da:

- una o più "*prove tecnico pratiche*", finalizzate a verificare la capacità dell'individuo di realizzare la *performance* caratteristica dell'Area di Attività oggetto di valutazione. Riflettono una situazione lavorativo professionale;
- un "*colloquio*", a completamento e/o a compensazione della prova tecnico pratica effettuata.

In fase di progettazione dell'esame si definisce la modalità con cui la prova tecnico pratica e il colloquio concorrono alla valutazione complessiva.

Nell'ambito dell'esame tutte le Unità di Competenza/AdA della Figura Professionale devono essere oggetto di valutazione attraverso una o più prove tecnico-pratiche da cui emergono le relative *performance*.

Oggetto, modalità di svolgimento, livelli di prestazione accettabili e criteri di valutazione vanno definiti in funzione delle caratteristiche tipiche dei contesti tecnico-organizzativi e dei processi lavorativo-professionali in cui si esercitano le competenze da accertare.

L'esame è svolto da un'apposita Commissione nominata dall'Amministrazione Regionale e composta da tre componenti: il Presidente di Commissione, funzionario dell'Amministrazione che svolge il ruolo di Responsabile di Validazione e Certificazione, un Esperto della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) e un Esperto di Settore/Figura Professionale (ESFP).

Le principali attività che si realizzano in questa procedura consistono nella Progettazione e Realizzazione delle prove, nella relativa Valutazione e nella Formalizzazione degli esiti in un apposito documento (documento di Valutazione delle Prestazioni).

Strumenti previsti

☞ *il "Documento di Valutazione delle Prestazioni".*

Il Documento di Valutazione delle Prestazioni contiene, quali elementi minimi, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla persona:

- le competenze della Qualifica (AdA/UC e relative conoscenze e capacità/abilità) che costituiscono lo standard professionale di riferimento,
- le informazioni relative a luogo e data di svolgimento dell'esame realizzato,
- l'indicazione della qualifica o delle competenze certificate in esito alla valutazione realizzata.

È firmato dal Presidente della Commissione (Responsabile della Certificazione) e dai Commissari (EVCC e ESFP).

Documento rilasciato

Al termine di questa procedura si rilascia il **Certificato di Qualifica**.

Ha valore *di parte terza*.

Il Certificato è registrato nello Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore).

CAPITOLO 8 – I RUOLI PREVISTI

I ruoli previsti nell'erogazione del Sistema SVCC-RP sono:

- *l'Esperto della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC).*

Responsabile tecnico-metodologico del sistema, svolge le funzioni di *Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze* e di *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative* previste dal DM 30/6/2015. Nell'ambito del processo di erogazione del Servizio, tali funzioni possono essere svolte dallo stesso soggetto o da soggetti diversi;

- *l'Esperto di Settore/ Figura Professionale (ESFP).*

Rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali regionali raggruppate e collocate in settori professionali. Svolge la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale* prevista dal DM 30/6/2015.

Possono esercitare questi ruoli persone in possesso dei requisiti che saranno definiti dalla Regione e che hanno partecipato ad attività formative finalizzate a sviluppare le competenze richieste per la realizzazione delle attività delineate.

Gli esperti individuati e formati vengono inseriti in specifici elenchi regionali periodicamente aggiornati.

A quelli individuati possono essere affiancati ulteriori ruoli, con l'obiettivo di qualificare le attività di servizio e di valutazione previste. Tali ruoli, le relative caratteristiche e le attività da essi svolte potranno essere precisati nei diversi ambiti di applicazione e saranno oggetto di validazione nelle opportune sedi istituzionali.

Qualora la procedura di certificazione si realizzi attraverso una prova d'esame, la Regione designerà come Presidente della Commissione d'esame, un proprio funzionario quale responsabile della rispondenza dei lavori della Commissione alla procedura delineata. Tale funzionario agisce in qualità di Responsabile della Certificazione.

I ruoli impegnati nello svolgimento delle funzioni previste per l'attuazione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze operano in un quadro di *collegialità* e si caratterizzano per il rispetto dei seguenti requisiti:

- *terzietà* rispetto al processo di sviluppo delle competenze oggetto di accertamento e valutazione;
- *competenza* rispetto al processo di valutazione e/o alle competenze oggetto di accertamento e valutazione;
- *indipendenza* rispetto a forme di condizionamento o pregiudizio nella formulazione delle valutazioni.

In fase di attuazione le attività potranno essere integrate o ulteriormente declinate in funzione delle necessità operative che potranno presentarsi.

La Regione, con atti successivi, definirà i requisiti per l'accesso ai ruoli, le modalità di individuazione e formazione di questi e le relative procedure di gestione.

8.1 Esperto di Validazione e Certificazione delle Competenze

L'*Esperto della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)* rappresenta il responsabile tecnico-metodologico del sistema.

Ha la responsabilità di garantire la correttezza della procedura dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze qualora questa si realizzi attraverso un colloquio tecnico.

Svolge le funzioni di:

➤ *Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*

Nell'ambito di tale funzione realizza le seguenti attività essenziali:

- supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio di individuazione e validazione;
- predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento;
- gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti;
- pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione ;
- conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali;
- identificazione e formalizzazione delle competenze con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
- supporto composizione del Documento di trasparenza completo delle evidenze;
- redazione finale del Documento di trasparenza e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad altro servizio.

➤ *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative.*

Nell'ambito di tale funzione realizza le seguenti attività essenziali:

- valutazione delle evidenze documentali prodotte con il Documento di trasparenza secondo i criteri di validità, pertinenza, correttezza;
- pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento;

- pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti in conformità alla regolamentazione regionale nonché l'equità delle condizioni e la privacy degli utenti;
- preparazione e conduzione di colloqui tecnici;
- definizione ove necessario, degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione a partire dallo standard professionale di riferimento;
- progettazione di dettaglio delle procedure di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione;
- realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione;
- cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti.

Nell'ambito del processo di erogazione del SVCC-RP, tali funzioni possono essere svolte dallo stesso soggetto o da soggetti diversi.

8.2 Esperto di Settore/ Figura Professionale

L'*Esperto di Settore/ Figura Professionale* (ESFP) rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali raggruppate e collocate nei settori professionali in cui si articola il Repertorio Regionale.

Ha la responsabilità di realizzare attività di valutazione delle competenze nei servizi di Validazione e Certificazione.

Svolge la funzione di:

➤ *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*

Nell'ambito di tale funzione realizza le seguenti attività essenziali:

- valutazione delle evidenze documentali prodotte con il Documento di trasparenza secondo i criteri di validità, pertinenza, correttezza;
- analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
- preparazione e conduzione di colloqui tecnici;
- realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti;
- formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento;
- partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti.

CAPITOLO 9 – GLI ATTESTATI RILASCIATI

Gli attestati rilasciati nell'attuazione del SVCC-RP sono:

- *Certificato di Qualifica Professionale*: certifica il possesso dell'insieme delle capacità/abilità e conoscenze corrispondenti a tutte le Unità di Competenza/AdA di una Figura Professionale regionale. È conseguito in esito al positivo superamento di un esame. Ha valore di parte terza.
- *Certificato di Competenze*: certifica il possesso delle capacità/abilità e conoscenze corrispondenti ad una o più Unità di Competenza/AdA di una Figura Professionale regionale. È conseguito in esito al positivo superamento di un colloquio tecnico. Ha valore di parte terza.
- *Documento di validazione delle competenze*: attesta il possesso, in base a quanto documentato dalle evidenze raccolte, di capacità/abilità e conoscenze, correlate ad una o più Unità di Competenza/AdA di una Figura Professionale regionale. È conseguito in esito alla positiva valutazione di evidenze prodotte. Ha valore di parte seconda.
- *Dichiarazione degli apprendimenti*: attesta il possesso di capacità/abilità e conoscenze correlate ad una o più Unità di Competenza/AdA di una Figura Professionale regionale. È conseguito in esito al positivo superamento delle verifiche di apprendimento nell'ambito di percorsi formativi;

Ciascun attestato può presentare propri allegati che riportano ulteriori informazioni utili a mettere in trasparenza modi e ambiti di acquisizione e valutazione delle capacità e conoscenze acquisite.

La compilazione degli attestati e la relativa registrazione avviene a cura della struttura certificante che procede anche alla registrazione degli attestati rilasciati all'interno del Registro regionale dedicato.

Gli attestati sono tracciati nel Sistema Informativo della Regione.

I format delle varie attestazioni saranno oggetto di specifiche disposizioni e conterranno gli elementi minimi previsti dal DM 30/2015:

- dati dell'ente titolare;
- dati dell'ente titolato;
- riferimenti normativi regionali relativi ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accREDITAMENTO;
- dati anagrafici del destinatario;

- competenze, conoscenze, abilità-capacità oggetto dell'attestazione, con riferimenti al Repertorio Regionale e relativo livello EQF e con riferimento ai codici del Quadro di Riferimento Nazionale ai fini del riconoscimento a livello nazionale.
- esperienze di apprendimento nell'ambito delle quali tali competenze, conoscenze, abilità-capacità sono state acquisite;
- modalità di valutazione attraverso le quali tali competenze, conoscenze, abilità-capacità sono state accertate;
- spazio per eventuali note integrative;
- sede e data;
- firma del responsabile individuato dalla normativa regionale;
- numero progressivo dell'attestato.

CAPITOLO 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'implementazione operativa del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia delineato nei paragrafi precedenti richiede l'elaborazione di dispositivi e regolamentazioni attuative che saranno sviluppate entro un massimo di 12 mesi dalla pubblicazione della presente delibera.

In particolare saranno oggetto di specifiche disposizioni:

- l'elaborazione di indicatori che consentono l'identificazione e la valutazione delle competenze, conoscenze e capacità-abilità nell'ambito dei processi di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze;
- la definizione dei criteri di accesso alla procedura di certificazione nei diversi ambiti di attuazione del SVCC;
- la prefigurazione degli elementi che regolamentano l'esercizio dei ruoli di attuazione del sistema EVCC e ESFP, in particolare:
 - ✓ i requisiti specifici richiesti ,
 - ✓ i contenuti e le modalità formative previste,
 - ✓ le modalità di gestione degli elenchi regionali in cui sono inseriti

Saranno definiti anche i requisiti specifici richiesti per i funzionari regionali che ricopriranno il ruolo di Presidenti della Commissione d'esame in qualità di Responsabile della Certificazione;

- la revisione della normativa regionale relativa alla composizione delle Commissioni d'esame (attualmente oggetto della LR 15/02)²;
- la revisione delle linee guida per la realizzazione degli esami finalizzati alla certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi (attualmente oggetto della DGR 622/15);
- l'elaborazione di linee guida per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e per l'erogazione del servizio di certificazione di singole AdA/UC (mediante accertamento tramite colloquio valutativo).

A decorrere dal 30 giugno 2016 inoltre, sulla base di quanto previsto dal DM del 30/6/2015 sarà possibile rilasciare le qualificazioni regionali ai sensi del D.lgs13/13, fatti salvi gli effetti derivanti dalle programmazioni in corso o definite nel medesimo periodo temporale.

Saranno a tal fine elaborati ed oggetto di specifiche disposizioni appositi formati per le attestazioni previste, che conterranno gli elementi minimi previsti dal DM 30/2015 e recepiranno le ulteriori elaborazioni sviluppate a livello nazionale in relazione al Quadro nazionale delle qualificazioni.

La Regione potenzierà il sistema informativo regionale al fine di dare attuazione al Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze assicurando tempestività

² Nelle more della revisione della relativa normativa regionale, la Commissione è attualmente costituita ai sensi dell'attuale combinato disposto dell'art.14 della Legge 21 dicembre 1978, n.845 e dell'art. 29 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n.15 e si intende validamente costituita, accertata l'impossibilità imprevista e sopravvenuta dei componenti previsti, con la presenza del Presidente, di uno degli esperti esterni designati e di uno degli esperti interni al soggetto titolato alla realizzazione del processo di certificazione.

nell'erogazione dei servizi previsti, trasparenza e tracciabilità delle informazioni trattate, capacità di rilascio di documenti aggiornati e aggiornabili.

Nella fase transitoria restano inalterate le regole e procedure di valutazione e certificazione previste nell'ambito della Dgr 622/15 relativa alle citate Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito a percorsi di formazione

GLOSSARIO

APPRENDIMENTO FORMALE: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato o di una certificazione riconosciuta nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici ed universitari:

APPRENDIMENTO INFORMALE: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

APPRENDIMENTO NON FORMALE: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

ATTESTAZIONE DI PARTE PRIMA: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dall'autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite

ATTESTAZIONE DI PARTE SECONDA: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare (ai sensi del Dlgs 13/13)

ATTESTAZIONE DI PARTE TERZA: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolare che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze (ai sensi del Dlgs 13/13).

COMPETENZA: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di abilità e conoscenze, acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale. È identificata facendo riferimento ai reali processi di lavoro e alle attività di lavoro presidiate.

ENTE PUBBLICO TITOLARE: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- 2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
- 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in

ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;

ENTE TITOLATO: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità citati.

PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ: caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un'unica manifestazione finale di giudizio e di volontà. la collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spazio temporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti.

PRINCIPIO DI TERZIETÀ: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze.

PRINCIPIO DI INDIPENDENZA: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto ad ogni forma di condizionamento o pregiudizio.